

# TI\_GERICHTE 14.2002.91 vom 8. November 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-11-08, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_14.2002.91](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2002.91)

FR: TI\_GERICHTE 14.2002.91 du 8 novembre 2002

IT: TI\_GERICHTE 14.2002.91 del 8 novembre 2002

## Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

## Erwägungen

### E. 1

L'istanza per provvedimenti conservativi, inaudita parte, del 29 ottobre 2002 è accolta. 2.1. Presso la \_\_\_\_\_, è ordinato il blocco dei conti di cui è titolare \_\_\_\_\_, ultimo domicilio \_\_\_\_\_, in particolare: - del conto no. \_\_\_\_\_ - della cassetta di sicurezza no. \_\_\_\_\_ nonché di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su altri conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale \_\_\_\_\_. 2.2. Presso la \_\_\_\_\_ è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_. 2.3. Presso la \_\_\_\_\_, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale \_\_\_\_\_. 2.4. Presso la \_\_\_\_\_, è ordinato il blocco di tutti i beni, crediti, valori e diritti di ogni tipo che si trovano su conti, depositi titoli, relazioni bancarie, cassette di sicurezza o in qualsiasi altra forma presso la sopraccitata banca dei quali è titolare, anche sotto cifra o qualsivoglia designazione convenzionale \_\_\_\_\_. 2.5. E' ordinato il blocco delle azioni della \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, presso: - la sede della \_\_\_\_\_, in \_\_\_\_\_ e presso - la \_\_\_\_\_; 2.6. E' ordinato il blocco delle seguenti cartelle ipotecarie gravanti la PPP n. \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_: - Cartella Ipotecaria di 2. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il portatore, dg. \_\_\_\_\_ del 26.10.2000; - Cartella Ipotecaria di 3. grado con diritto di subingresso di fr. 100'000.-- 10% il portatore, dg. \_\_\_\_\_ del 26.10.2000; - Cartella Ipotecaria di 4. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il portatore, dg. \_\_\_\_\_ del 26.10.2000; - Cartella Ipotecaria di 5. grado con diritto di subingresso di fr. 50'000.-- 10% il portatore, dg. \_\_\_\_\_ del 26.10.2000; - Cartella Ipotecaria di 6. grado con diritto di subingresso di fr. 200'000.-- 10% il portatore, dg. \_\_\_\_\_ del 13.03.2001 presso: - la sede della \_\_\_\_\_ e presso - la \_\_\_\_\_. 2.7. Si rendono attente: \_\_\_\_\_ che l'art. 169 CP stabilisce che: "Chiunque arbitrariamente dispone in danno dei creditori di oggetti pignorati, sequestrati o compresi in un inventario della procedura di esecuzione, di fallimento o di ritenzione, oppure deteriora, distrugge, svaluta o rende inservibile tali oggetti, è punito con la detenzione".

**E. 3**

È fatto ordine all'Ufficio dei registri di Locarno di procedere all'annotazione a RFD della restrizione della facoltà di disporre della particella PPP n. \_\_\_\_\_ fondo n. \_\_\_\_\_ RFD di \_\_\_\_\_ di proprietà di \_\_\_\_\_.

**E. 4**

E' ordinata l'apposizione dei sigilli da parte dell'UEF di Locarno all'appartamento no. 7 casa A Foglio PPP \_\_\_\_\_, quota di 105/1000 di comproprietà sulla part. \_\_\_\_\_ RFD \_\_\_\_\_.

**E. 5**

L'istante e \_\_\_\_\_, sono citati a comparire nell'aula delle udienze del Tribunale d'appello, Palazzo di Giustizia in \_\_\_\_\_, 3° piano, il giorno di lunedì, \_\_\_\_\_ alle ore 14:30, per la discussione dell'istanza 2 settembre/29 ottobre 2002.

**E. 6**

La tassa di giustizia per questa decisione di fr. 2'000.-- è a carico della Massa fallimentare \_\_\_\_\_.

**E. 6.1**

Le ulteriori tasse e spese connesse con l'esecuzione dei provvedimenti conservativi qui decretati sono a carico, e da anticipare, della Massa fallimentare \_\_\_\_\_, nella misura richiesta dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno.

**E. 7**

Intimazione immediatamente a: - \_\_\_\_\_

**E. 8**

Intimazione decorso 10 giorni da quella di cui al dispositivo no. 7, unitamente alle istanze 2 settembre 2002 e 29 ottobre 2002 a: - \_\_\_\_\_ con facoltà di prendere parte all'udienza di discussione di cui al dispositivo n. 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente  
Il segretario